



ATTO DI AFFIDAMENTO

Repertorio n. 1560

anno 2024

Operatore Economico: CA.GI di Canzano Marina

Fornitura di abiti da lavoro, CIG 9340162184.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di marzo in Pescara
si sono costituiti:

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA
S.p.A. con sede alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65125 Pescara,
P.IVA 01318460688 - C.F. 91015370686 in persona Direttore Generale
Dott. Santedicola Marco,

, domiciliato per la carica presso la sede
aziendale, giusto atto di nomina e attribuzione deleghe conferite con
Verbale C.d'A. ACA S.p.A. n. 24 del 02.12.2020 (ACA S.p.A. di seguito,
per brevità, anche solo "Stazione Appaltante");

e

Società CA.GI Abiti da lavoro di Canzano Marina, corrente in
Manoppello (PE), alla Via Teramo snc, iscritta al Registro delle imprese
della Camera di Commercio di Pescara, e P.
IVA 01773390685, Telefono 085.8561861, e-mail
info@cagiabitalavoro.it, pec info@pec.cagiabitalavoro.it, in persona del
legale rappresentante Sig.ra Marina Canzano,

(di seguito

denominato Appaltatore).

PREMESSO

che in data 19.07.2022 l'ACA S.p.A. ha pubblicato l'avviso di indagine di mercato per la fornitura di abiti da lavoro mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50; che in data 12.08.2022 sono stati invitati numero nove operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura; che nei termini previsti un solo operatore economico ha risposto inviando la documentazione; che con determina a contrarre n. 368 in data 08.08.2022 è stata indetta la gara in epigrafe ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016; che con determinazione dirigenziale di aggiudicazione efficace n. 7 in data 11.01.2024 è stato disposto l'affidamento all'OE CA.GI Abiti da lavoro di Canzano Marina per l'importo contrattuale di € 71.481,80 oltre Iva split come per legge, al netto del ribasso d'asta 1,20%; che con nota prot. nr. 685 del 08.01.2024 è stata attestata la congruità della verifica pre-affidamento.

Considerato che a seguito di richiesta risultano acquisiti: la dichiarazione in ordine alla composizione societaria; la garanzia definitiva giusta polizza fideiussoria nr. 440234350

Assicurazioni per l'importo di € 3.574,09; la certificazione per la regolarità contributiva con scadenza in data 21.05.2024.

Preso atto dell'attestazione dell'ufficio gare ACA S.p.A. in merito al

rispetto degli atti di gara e normativa sugli appalti, e dell'attestazione in merito alla regolarità tecnica ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso volendo ora tradurre in formale atto la reciproca volontà di obbligarsi i predetti componenti previa lettura e ratifica della narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarano di aver i poteri e la piena capacità giuridica per

Convenire e Stipulare

le premesse, gli atti, i documenti ivi richiamati, il Codice Etico, l'offerta tecnica, si intendono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto di affidamento anche se non materialmente allegati in quanto la Società con la documentazione inerente la procedura ne rilascia implicita dichiarazione

Art. 1 - Oggetto

Fornitura di abiti da lavoro, CIG 9340162184.

Art. 2 - Affidamento

Il Direttore Generale così come identificato in nome e per conto e nell'interesse della Società ACA S.p.A. che rappresenta ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 7 in data 11.01.2024

AFFIDA

Alla Società come sopra individuata che accetta tramite il legale rappresentante la fornitura a margine, per l'importo contrattuale di € 71.481,80 al netto del ribasso d'asta 1,20%, oltre IVA split come per legge.

Art. 3 - Corrispettivo



Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: M5UXCR1.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 4 - Clausola di revisione dei prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio del Comune di Pescara (CCIAA Chieti - Pescara), indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore, con particolare riferimento all'aumento delle materie prime ed a cause imprevedibili e non programmabili.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo

accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 5 - Durata - Rinnovo

Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dal verbale di avvio d'urgenza o dalla stipula del contratto di appalto.

Il rinnovo dell'affidamento è ammesso ad insindacabile volontà della stazione appaltante e nel limite massimo di anni 2 (due) ovvero per un importo massimo pari al 66,70% dell'importo contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 6 - Consegna

Le consegne dovranno essere effettuate entro 150 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Rup dell'esecuzione.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, l'appaltatore è tenuto a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 7 - Obblighi - Divieti di modifiche

Le attività dovranno essere condotte secondo le norme i patti e le condizioni piene, assolute ed inscindibili stabilite nel Codice Etico, nei

documenti allegati all'atto dirigenziale di affidamento, in quanto facenti parte della documentazione relativa alla procedura e che le parti concordemente dichiarano integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: il Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023); le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti in materia.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 - La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; b) in tutti i casi in cui

ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

Art. 9 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e tutte le



prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore deve documentare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e garantire congiuntamente alla Committente la concertazione prevista dal Decreto medesimo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni evento infortunistico che si verifichi nell'espletamento del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare inoltre tutte le misure e i protocolli di sicurezza in contrasto ad eventuali emergenze sanitarie.

Art. 10 - Divieto di cessione - Subappalto

Si pattuisce espressamente che il presente contratto non è cedibile né pignorabile a pena di nullità. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, ex art. 119 comma 1 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, c. 12, del D.Lgs. 36/2023, si applicano le

disposizioni di cui alla L. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'ACA S.p.A., nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Il subappalto è ammesso a condizione che l'appaltatore abbia indicato in sede di offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 11 - Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto c/o dal capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura all'appaltatore e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Società, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.



Art. 12 - Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via pec al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 1. frode nella esecuzione dell'appalto; 2. mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal contratto e dal Capitolato; 3. manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata; 4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; 5. interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto; 6. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto; 7. cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 8. utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto; 9. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 10. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 11. ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice

civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 - Recesso

L'ACA S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 14 - Controversie

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto



saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 D.lgs. 36/2023 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del medesimo decreto.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice sarà competente il Tribunale di Pescara.

Art. 15 - Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Art. 16 - Clausola flussi finanziari art. 3 legge n. 136/2010

Il sottoscritto legale rappresentante della Società come sopra generalizzato ed individuato con la sottoscrizione del contratto dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 1 dell'art. 3 Lg. 136/2010 s.m.i., altresì comunica gli estremi del conto corrente dedicato conto corrente:

La persona delegata ad operare sul conto corrente è

Inoltre, dichiara di accettare espressamente che il contratto sia risolto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. .

Art. 17 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data



Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. (D.Lgs. 101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata "Titolare"), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento e di seguito denominato "Interessato") ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it ; 2. dati di contatto del responsabile della protezione dati ex art.13 par.1 lett. b): dpo@aca.pescara.it; 3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c): finalità connesse alla partecipazione a gara di appalto e/o conclusione di convenzioni e contratti e/o di affidamenti; 4. base giuridica del trattamento: necessità di dare esecuzione ad un contratto (art. 6, par. 1 lett. b GDPR) adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR); 5. Destinatari o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e): Persone autorizzate interne all'azienda; società addette all'assistenza software ed informatica; istituti di credito ed assicurativi; fornitori di beni e servizi del titolare; enti pubblici per comunicazioni dovute ex lege; 6. Periodo di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a): i suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non

superiore conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del contratto; 7.

Esercizio dei diritti da parte dell'interessato: L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); 8. Natura del conferimento: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento della finalità di cui al punto 3 della presente informativa; 9.

Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato: Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui al punto 1 della presente informativa.

Art. 18 - Dati Unbundling

DESCRIZIONE Fornitura di abiti da lavoro, CIG 9340162184.

Costo d'esercizio.

DITTA ESECUTRICE CA.GI di Canzano Marina

IMPORTO NETTO IVA € 71.481,80

IBAN CONTO DEDICATO

CODICE ATTIVITÀ E COMPARTO UNBUNDLING

CODICE BUDGET B7 CE.

Art. 19 - Registrazione

Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo il corrispettivo soggetto ad IVA c, ai fini fiscali, si dichiara il valore del presente contratto



è di € 71.481,80 . Il presente atto stipulato in modalità elettronica, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale.

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.

CA.GI di Canzano Marina

Il Legale rappresentante

Sig.ra Marina Canzano

ACA SpA in house providing

Il Direttore Generale

Dott. Marco Santedicola